

UNA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE ERA NECESSARIA, PRESENTI ELEMENTI POSITIVI E ALCUNE CRITICITÀ

La legge delega sulla riforma dell'ordinamento forense è stata **approvata dalla Camera con 177 voti favorevoli, 24 astenuti e nessun voto contrario.**

Il PD ha espresso un voto favorevole, condividendo l'idea che una legge di riforma forense fosse assolutamente necessaria. L'ultima legge di riforma risale, infatti, a 14 anni fa e nel frattempo è cambiato il mondo. È cambiato il modo con cui gli avvocati lavorano ed è cambiato il modo in cui i clienti si rivolgono agli avvocati, anche grazie all'utilizzo di strumenti tecnologici. L'esigenza di adottare una modifica legislativa del quadro normativo che orienta la professione forense è stata, dunque, condivisa da tutte le forze politiche.

*L'avvocatura italiana è un presidio costituzionale, una componente essenziale per l'esercizio della buona giurisdizione, uno **strumento di equilibrio democratico.***

*C'è stato **un ciclo di audizioni ampio e diversificato**, che ha messo in luce uno spaccato del mondo forense utile e particolarmente interessante, all'interno del quale hanno avuto voce sensibilità diverse e competenti.*

*È un peccato, tuttavia, che la maggioranza abbia poi scelto lo strumento della **legge delega**, che per sua natura limita l'attività parlamentare e il confronto costruttivo delle forze politiche. Una scelta, quella della delega al Governo, che **penalizza ancora una volta il Parlamento**, privando la riforma di ulteriori miglioramenti.*

*Durante la discussione generale, Federico Gianassi ha detto che “per quanto abbiamo manifestato fin da subito la nostra criticità verso questo veicolo normativo, non ci siamo mai tirati indietro rispetto all'esigenza di **fornire un contributo** rispetto a una normativa, quella di riforma dell'avvocatura, che tocca un centro fondamentale per la qualità della nostra democrazia. (...) Abbiamo **atteso nei lunghi mesi nei quali il Governo non è stato pronto**, abbiamo atteso quando la maggioranza parlamentare ha deciso di rinviare, ma in tutte le occasioni nelle quali c'è stata la possibilità di un confronto parlamentare noi siamo stati lì, (...) **impegnati con un'attività emendativa ampia, ma sempre puntuale nel merito.** (...) In alcune occasioni, la nostra iniziativa ha trovato un riscontro positivo da parte del Governo e della maggioranza. **Tuttavia noi riteniamo che il lavoro non possa esaurirsi**, a maggior ragione in considerazione della criticità dello strumento utilizzato, cioè di un Governo che si auto-attribuisce la potestà legislativa. (...) La nostra esigenza è quella di stare in ascolto con l'avvocatura tutta: le istituzioni dell'avvocatura, l'associazionismo*

dell'avvocatura e gli avvocati e le avvocatesse che sono impegnati ogni giorno nel nostro Paese”.

Il PD ha presentato numerosi emendamenti, sia in commissione che in Aula, contribuendo, insieme alle forze di opposizione, a migliorare il testo del provvedimento.

Viene **valutato positivamente**, ad esempio, **che un avvocato possa finalmente entrare a pieno titolo nella governance di una società**. Viene modificato, infatti, quel regime di incompatibilità che oggi impedisce a un avvocato di essere chiamato a svolgere il ruolo di amministratore delegato all'interno di un consiglio d'amministrazione. Finora, tra tutti i professionisti, l'avvocato era l'unico a cui fosse vietato di prendere una posizione di governance nella società.

Altri elementi giudicati positivamente dal PD riguardano il tema della **formazione**, il tema **dell'accesso alla professione** e quello in merito al procedimento disciplinare.

Altre proposte, inoltre, sono state presentate dal PD per rafforzare il ruolo dell'avvocatura non solo come presidio necessario per il rispetto dei principi costituzionali, ma anche della normativa europea, dei trattati internazionali che entrano nel nostro ordinamento e rispetto ai quali il ruolo dell'avvocatura è fondamentale; emendamenti per affrontare in modo più deciso il tema della mono-committenza, per valutare un rafforzamento degli strumenti di tutela in materia di tutela sociale, di tutela reddituale, con la possibilità di istituire diverse tipologie di rapporto, quello di collaborazione professionale autonoma ed eventualmente quello di lavoro subordinato; emendamenti per rafforzare la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione giudiziaria.

Nonostante il voto favorevole, però, in Aula il PD ha espresso **anche alcune critiche**, soprattutto in merito al fatto che questa riforma avrebbe dovuto essere **più coraggiosa e più ambiziosa**.

È mancato, ad esempio, il coraggio di precisare meglio il rapporto del giovane avvocato che si affaccia alla professione. Manca la precisazione sul compenso e non sul rimborso.

Come evidenziato da Debora Serracchiani durante la dichiarazione di voto: “L'attività del praticante non può essere un lavoro gratuito. **L'attività del praticante**, quando viene fatta seriamente, secondo le regole, all'interno di uno studio, dove il giovane assume anche delle responsabilità, **deve essere correttamente retribuita**. Ecco, anche su questo, forse, un passo in più sarebbe stato quanto mai opportuno. Come crediamo che anche nella legge delega **avremmo potuto dare qualche input in più al Governo** su quelli che sono i problemi che oggi affronta l'avvocatura italiana. Un'avvocatura italiana che non ha a propria disposizione sempre gli strumenti necessari per svolgere al meglio la propria professione. Penso, ad esempio, al fallimento del processo penale telematico, fallimento che sta, in questo momento, creando enormi difficoltà non soltanto agli avvocati, ma anche agli utenti della giustizia, a tutti gli operatori del diritto, dai magistrati agli operatori dell'amministrazione della giustizia”.

In conclusione, la riforma viene considerata assolutamente necessaria, contiene elementi positivi anche grazie al contributo delle opposizioni, tuttavia non mancano criticità e carenze che rischiano di farla arrivare già vecchia, soprattutto rispetto alle innovazioni tecnologiche.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense" [AC 2629](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla II Commissione Giustizia

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione forense (art. 1)

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.

In particolare, il comma 1 della disposizione in esame prevede che **il Governo, entro 6 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, **adotti uno o più decreti legislativi** per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.

Il comma 2 e il comma 3 disciplinano il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, che prevede, in particolare:

- la **proposta da parte del Ministro della giustizia**, da formulare sentito il Consiglio nazionale forense;
- la successiva **trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere** per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati.

La disposizione precisa, infine, che qualora il termine per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari dovesse scadere nei trenta giorni precedenti o successivi alla scadenza del termine di delega come individuato dal comma 1 dell'articolo in commento, quest'ultimo è prorogato di 30 giorni.

Il comma 4 **fissa in 12 mesi** decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine previsto per la loro adozione, **il termine entro il quale il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive**, con la medesima procedura e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dal provvedimento in esame.

Principi per segreto professionale, codice deontologico, assicurazione per responsabilità civile, personalità dell'incarico (art. 2, co 1, lett. a-f)

Le lettere da a) a f) dell'art. 2, comma 1, **recano principi e criteri direttivi generali posti a tutela del ruolo dell'avvocato**, nonché principi e criteri più specifici in materia di disciplina del **segreto professionale, codice deontologico**, assicurazione per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, informazione alla collettività circa l'esercizio della professione, personalità dell'incarico anche se la professione è esercitata in ambito societario o associativo.

Principi e criteri in materia di compenso dell'avvocato e modalità di svolgimento della professione forense (art. 2, co. 1 lett. g-l)

L'articolo 2, comma 1, lett. g-l, detta principi e criteri direttivi in materia di **compenso dell'avvocato** e delle modalità di svolgimento della professione forense, nell'ambito dell'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento forense.

Principi in materia di formazione, specializzazioni forensi, albi, incompatibilità, uffici legali presso enti pubblici (art. 2, co. 1, lett. m-q)

Le lettere da m) a q) dell'art. 2, comma 1, recano principi e criteri direttivi volti a disciplinare specifici aspetti della professione forense, quali la **formazione e l'aggiornamento professionale**, le specializzazioni forensi, l'istituzione e la tenuta di **albi, elenchi e registri**, **l'incompatibilità** con l'esercizio della professione, ed infine la **disciplina** degli avvocati degli uffici legali presso gli enti pubblici.

Principi in materia di ordini circondariali forensi, Consiglio nazionale forense, tirocinio, sistema disciplinare (art. 2, co. 1, lett. r-cc)

L'articolo 2, comma 1, lett. r) – cc) detta principi e criteri direttivi per la **disciplina degli ordini circondariali forensi, del Consiglio nazionale forense, del tirocinio e dell'accesso** alla professione e del sistema **disciplinare** nell'ambito dell'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento forense.

Abrogazioni e coordinamento (art. 2, co. 2)

L'articolo 2, comma 2, prevede che i decreti legislativi **abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili**, introducendo altresì le opportune disposizioni di coordinamento.

Attribuzioni del Consiglio nazionale forense in ordine al potere regolamentare nell'ambito della delega (art. 2, co. 3)

L'articolo 2, comma 3, modificato in sede referente, prevede che il Governo, nell'esercizio dei poteri regolamentari eventualmente conferiti in sede di attuazione della delega, sia tenuto a **sentire il Consiglio nazionale forense**.

Clausola d'invarianza finanziaria (art. 3)

L'articolo 3 reca la **clausola di invarianza finanziaria**. L'articolo, composto di un unico comma, reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica dall'attuazione sia della legge di delega sia dei conseguenti decreti legislativi.